

Allegato "B" al Repertorio n. 6957
Raccolta n. 5102

CONSORZIO VOLONTARIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO
D.O.P. "SPRESSA DELLE GIUDICARIE"

S T A T U T O

Art. 1

Costituzione e denominazione

Ai sensi degli artt. da 2602 a 2615 del Codice Civile e dell'art. 14 della Legge 21.12.1999 n. 526, è costituito il

"Consorzio volontario per la tutela del formaggio

D.O.P. "SPRESSA delle GIUDICARIE"

di seguito denominato "Consorzio".

Art. 2

Sede

Il Consorzio ha sede legale a Trento, frazione Spini di Gardolo, Via Monaco n. 5.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere l'apertura di altre sedi e uffici.

Art. 3

Durata

La durata del Consorzio è fissata sino al 31 dicembre 2033 e potrà essere prorogata.

Art. 4

Scopi

Il Consorzio non ha fini di lucro ed ha lo scopo di:

- a) ottenere il riconoscimento del Ministero delle Politiche Agricole al fine di poter svolgere le funzioni di cui alla Legge 526/99;
- b) promuovere la conoscenza della D.O.P. "SPRESSA delle GIUDICARIE" su tutti i mercati;
- c) tutelare la D.O.P. "SPRESSA delle GIUDICARIE" da abusi;
- d) valorizzare il prodotto;
- e) informare i consumatori con tutti i mezzi ed iniziative;
- f) curare gli interessi generali della D.O.P. "SPRESSA delle GIUDICARIE".

In particolare il Consorzio:

- ha compiti consuntivi nei riguardi della Pubblica Amministrazione per quanto riguarda la D.O.P. "SPRESSA delle GIUDICARIE";
- può avanzare proposte di modifica del disciplinare della D.O.P. "SPRESSA delle GIUDICARIE", che dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Unione Europea tramite il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di Roma;
- può definire programmi di miglioramento qualitativo e strutturale di cui all'art. 14, comma 15, lett. b) della L. 526/99;
- può promuovere delibere di cui all'art. 11 del D. Lgs. 30.04.1998, n. 173;
- collabora con il Ministero delle Politiche Agricole e



Forestali e con l'Ispettorato Centrale Repressioni Frodi dello stesso Ministero, all'attività di vigilanza, ai sensi del Decreto ministeriale 12 ottobre 2000, alla tutela e salvaguardia della D.O.P. da abusi, concorrenza sleale, contraffazione, uso improprio della D.O.P., comportamenti vietati dalla legge ad ogni livello, nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, trasformazione e commercio, a mezzo di agenti vigilatori;

- collabora con l'Unione Europea, lo Stato Italiano, Regioni, Province Autonome di Trento e di Bolzano, Enti pubblici e privati, Organismo di Controllo della D.O.P., per la migliore valorizzazione e tutela della D.O.P. medesima, mettendo a disposizione la propria organizzazione;

- attua iniziative pubblicitarie e promozionali per incrementare notorietà e consumo;

- partecipa ad associazioni, società ed enti aventi scopi analoghi, similari e comunque utili al raggiungimento degli scopi sociali;

- provvede, nei modi previsti dal Disciplinare di Produzione, all'apposizione del logo costitutivo della D.O.P. "SPRESSA delle GIUDICARIE" sul formaggio avente i requisiti previsti, su disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

- organizza iniziative di formazione ed aggiornamento tecnico e professionale a favore della filiera produttivo-commerciale.

Art. 5

Soci

Hanno diritto di essere Soci tutti i soggetti della filiera produttiva del formaggio D.O.P. "SPRESSA delle GIUDICARIE" inseriti nel sistema di controllo previsto dall'Organismo di controllo autorizzato o, in sua mancanza, dall'Autorità pubblica e così identificati:

a) i Caseifici produttori di formaggio D.O.P. "SPRESSA delle GIUDICARIE" in possesso del certificato di conformità rilasciato dall'Organo di Controllo competente;

b) gli allevatori produttori di latte, aventi l'allevamento ubicato all'interno della zona di produzione, il cui latte sia destinato alla produzione del formaggio D.O.P. "SPRESSA delle GIUDICARIE". Possono essere socie anche le associazioni legalmente costituite e giuridicamente riconosciute, fra allevatori produttori di latte, i cui allevamenti siano ubicati all'interno della zona di produzione ed il cui latte sia destinato alla produzione del formaggio D.O.P. "SPRESSA delle GIUDICARIE". Gli allevatori dovranno rilasciare all'associazione delega scritta di rappresentanza;

c) gli stagionatori che esercitano la stagionatura del formaggio D.O.P. "SPRESSA delle GIUDICARIE", con magazzino

ubicato all'interno della zona di produzione, in possesso del certificato di conformità rilasciato dall'Organismo di controllo competente.

Le Cooperative di primo grado di trasformazione del latte in formaggio D.O.P. "SPRESSA delle GIUDICARIE", possono rappresentare, senza alcuna specifica delega, gli allevatori produttori di latte a loro associati.

Tutti i soci devono dimostrare di avere la disponibilità del prodotto e di essere inseriti nel sistema di controllo D.O.P. "SPRESSA delle GIUDICARIE".

Art. 6

Domanda di ammissione

La domanda scritta di adesione va rivolta al Consiglio di Amministrazione, precisando la/le categoria/e della filiera della quale si intende far parte: produttori di latte, Caseifici produttori di formaggio, stagionatori, allegando ricevuta di versamento della quota sociale ed inviando i documenti richiesti dal Consiglio di Amministrazione, che comprovino il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione.

Il Consiglio di Amministrazione decide in merito. In caso di diniego motivato e scritto, è ammesso ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio Arbitrale. Se la richiesta è fatta da società o persona giuridica, alla domanda deve essere unita copia della deliberazione dell'organo sociale che l'ha autorizzata.

Art. 7

Obblighi dei Soci

I Soci hanno l'obbligo:


- a) di osservare lo Statuto ed i regolamenti adottati in conformità dello stesso e approvati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e di attenersi alle deliberazioni prese dagli Organi sociali;
- b) di versare la quota sociale, il diritto di ammissione, i contributi associativi annuali ed i contributi di gestione stabiliti, a norma del presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio. L'entità dei contributi di gestione dovrà essere rapportata alla quota di prodotto controllato e/o certificato dall'Organismo di controllo.
- c) di apporre i contrassegni ed i marchi consortili su tutte le forme prodotte di formaggio D.O.P. "SPRESSA delle GIUDICARIE";
- d) di consentire ogni forma di controllo per l'accertamento del rispetto delle norme di Statuto e dei regolamenti consortili e l'attività di vigilanza eventualmente attribuita al Consorzio dalle Autorità competenti.

Art. 8

Diritti dei Soci

I Soci hanno diritto:

- a) a partecipare all'attività sociale utilizzando i



programmi predisposti dal Consorzio;
b) di ottenere l'assistenza ed i vantaggi previsti dal presente Statuto.

Art. 9

Recesso, decadenza, esclusione

La durata minima del vincolo associativo per ogni consorziato è di due anni dalla data di ammissione, salvo quanto previsto dai commi successivi.

L'impegno si intende tacitamente prorogato di biennio in biennio, a meno che tre mesi prima della scadenza di ciascun biennio, il consorziato non comunichi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla sede legale del Consorzio, la sua volontà di recedere.

Il recesso è consentito anche prima della scadenza del biennio al consorziato che abbia cessato l'attività per la quale è stato ammesso al Consorzio.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del consorziato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione di cui all'art. 6 del presente statuto.

Tale deliberazione dovrà essere adottata entro sei mesi dall'avvenuto accertamento della perdita di requisiti di Socio.

Le dichiarazioni di recesso e di decadenza hanno efficacia dal 31 dicembre dell'anno in cui il recesso è stato comunicato, o in cui la decadenza è stata pronunciata a norma dei commi precedenti ed il receduto o il decaduto è tenuto a corrispondere le quote ed i contributi maturati fino al 31 dicembre predetto.

Il consorziato può essere escluso dal Consorzio con delibera del Consiglio di Amministrazione quando:

- a) commetta gravi inadempienze o violazioni dello Statuto o dei Regolamenti e segnatamente quando, con la sua condotta nello svolgimento dell'attività che interessa gli oggetti del Consorzio, rechi pregiudizio al prestigio del Consorzio stesso o ne danneggi l'opera;
- b) sia moroso per oltre sei mesi nel pagamento delle quote, dei contributi e di quanto, a qualunque titolo, dovuto al Consorzio;
- c) sia dichiarato fallito.

Contro le decisioni di decadenza e di esclusione è possibile presentare ricorso, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento, al Collegio Arbitrale, la cui decisione è inappellabile, senza peraltro pregiudicare il diritto del socio di adire alla competente Autorità Giudiziaria.

Il Socio escluso, decaduto o receduto, non ha diritto alla restituzione della quota sociale e dovrà risarcire eventuali danni arrecati.

Art. 10

Patrimonio consortile

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) da un numero illimitato di quote del valore non inferiore ad Euro 30,00 per Socio, da versarsi nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea ordinaria può deliberare ulteriori aumenti delle quote di capitale sociale sulla scorta delle esigenze finanziarie e patrimoniali del Consorzio, fissandone i criteri, le modalità e l'ammontare, che possono essere differenziati per le varie categorie di Soci;
- b) dai diritti di ammissione dei nuovi Soci;
- c) dai contributi volontari e di incoraggiamento versati dai consorziati, da terzi e da eventuali donazioni o lasciti;
- d) dai fondi di riserva;
- e) da eventuali specifici contributi di Enti pubblici e privati.

Art. 11

Risorse di gestione

Alle necessità di gestione si provvede:

- a) con il contributo associativo annuale dovuto dai consorziati;
- b) con i contributi per la gestione dell'attività di tutela, promozione, valorizzazione e di cura generale della D.O.P. del formaggio "SPRESSA delle GIUDICARIE", compreso l'uso dei marchi costitutivi della D.O.P. del formaggio "SPRESSA delle GIUDICARIE";
- c) con i proventi derivanti da eventuali servizi resi ai consorziati a norma di regolamento;
- d) con i contributi in conto gestione di Enti pubblici o privati.

L'entità dei contributi di cui al punto b) è determinata, con delibera del Consiglio di Amministrazione, in maniera proporzionale alle quantità di prodotto controllato e/o certificato dall'Organismo di controllo; per le categorie degli allevatori produttori di latte e degli stagionatori, l'entità dei contributi non può essere superiore alle rispettive percentuali di rappresentanza stabilite nel successivo art. 17. Per i porzionatori il contributo è commisurato alla quantità di formaggio verificata dal Consorzio.

Le quote relative alle categorie degli allevatori produttori di latte e degli stagionatori-porzionatori, non coperte, gravano esclusivamente sui caseifici produttori del formaggio D.O.P. "SPRESSA delle GIUDICARIE".

La quota dei contributi di cui alla lett. b) su citata, relativa alla categoria dei Caseifici produttori, è ripartita, ai sensi del D.M. del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 410 del 12 settembre 2000, su tutti i soggetti compresi nella categoria medesima, anche se non aderenti al Consorzio.

Art. 12



Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 13

Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

Art. 14

Assemblea

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i Soci ancorché dissenzienti e/o non intervenuti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) nomina il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti;
- c) nomina il Collegio Sindacale ed il suo presidente;
- d) approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- e) fissa i contributi associativi annui ed il diritto di ammissione dei nuovi Soci;
- f) delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame.

L'Assemblea straordinaria:

- a) modifica lo Statuto;
- b) proroga la durata dello Statuto del Consorzio;
- c) nomina e stabilisce il potere dei liquidatori;
- d) delibera negli altri casi di legge.

Le modifiche allo Statuto ed ai Regolamenti entrano in vigore dopo l'approvazione del Ministero competente.

Art. 15

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e quando ne faccia richiesta il Collegio Sindacale o almeno un terzo dei consorziati, precisando gli argomenti. L'avviso, da spedire almeno dieci giorni prima della data prevista, a mezzo lettera semplice, deve contenere giorno, ora e luogo della prima ed eventuale seconda convocazione, fissata anche nello stesso giorno, con indicazione degli argomenti da trattare.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per materia di competenza e quando ne faccia richiesta il Collegio Sindacale o almeno un terzo dei Soci, precisando gli argomenti. L'avviso, da spedire almeno dieci giorni prima della data prevista, a mezzo lettera semplice, deve contenere giorno, ora e luogo della prima ed eventuale

seconda convocazione, fissata anche nello stesso giorno, con indicazione degli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria possono essere convocate anche in luogo diverso dalla sede sociale.

Art. 16

Intervento dei Soci

Possono intervenire all'Assemblea i Soci iscritti nel Libro dei Soci.

I Soci hanno diritto di voto se iscritti al Libro dei Soci da almeno tre mesi, tranne che per l'assemblea costitutiva.

Il Socio può delegare altro Socio a mezzo delega scritta, firmata da lui o dal legale rappresentante, in caso di Socio ente giuridico, e da consegnare al presidente dell'Assemblea prima dell'inizio.

Ogni Socio non può avere più di due deleghe.

Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea da persona da lui designata, ancorché non Socio, purché ciò risulti da documentazione scritta e firmata dal legale rappresentante, consegnata al presidente dell'Assemblea prima dell'inizio.

In caso di Società o associazioni, la delega è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni Socio ha diritto al voto per la/le categoria/e della filiera rappresentata/e in proporzione alla quantità di formaggio D.O.P. "SPRESSA delle GIUDICARIE" prodotto, di formaggio D.O.P. "SPRESSA delle GIUDICARIE" stagionato, di latte destinato alla produzione di formaggio D.O.P. "SPRESSA delle GIUDICARIE".

In proporzione alle quantità di prodotto rappresentate, ogni Socio può avere voti per ogni categoria della filiera che rappresenta. Per ciascuna categoria, i voti sono rapportati come segue:

- 66% ai caseifici produttori di formaggio D.O.P. "SPRESSA delle GIUDICARIE";
- 17% agli allevatori produttori di latte destinato a formaggio D.O.P. "SPRESSA delle GIUDICARIE";
- 17% agli stagionatori di formaggio D.O.P. "SPRESSA DELLE GIUDICARIE"

se tutte le ditte appartenenti alla filiera produttiva delle D.O.P. sono associate.

Le percentuali sopra indicate si riducono proporzionalmente, limitatamente ad ogni singola categoria, nel caso di mancata adesione da parte dei soggetti della filiera.

Le votazioni avvengono, di norma, per alzata di mano, ma può essere richiesta la votazione per scheda segreta, in particolare per il rinnovo delle cariche sociali.

I dati necessari al calcolo dei citati valori riferiti all'anno precedente sono annualmente forniti al Consorzio dall'Organismo di controllo. Sulla base dei dati sopra citati, vengono calcolati dal Consorzio prima



dell'Assemblea, e comunque una volta all'anno, i valori di voti dei singoli Soci il cui totale viene rapportato a 100%. L'apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea, fissa le norme per l'intervento dei Soci.

Art. 17

Maggioranze

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto e la maggioranza dei voti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero di Soci aventi diritto al voto e delibera secondo la maggioranza dei voti degli intervenuti.

Per le modifiche dello Statuto occorre il consenso dei 2/3 del valore del voto dei Soci presenti o rappresentati.

Delle delibere di Assemblea viene redatto, a cura del Segretario, un verbale che sarà firmato dal Segretario stesso e dal presidente dell'Assemblea.

Le votazioni, di norma, avvengono per alzata di mano, ma possono avvenire per schede segrete, quando l'Assemblea, su richiesta anche di un solo Socio, abbia preventivamente deliberato all'unanimità dei presenti tale modalità di votazione.

Art. 18

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o dal vice presidente o da altra persona nominata dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un segretario verbalizzante, anche non Socio, e due scrutatori.

Art. 19

Consiglio di Amministrazione

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea, composto da un numero di membri variabile da cinque a sette, fissato dall'Assemblea prima della votazione e scelti fra i Soci. All'interno del Consiglio di Amministrazione, così come per gli altri Organi sociali, le categorie appartenenti alla filiera della D.O.P. "SPRESSA delle GIUDICARIE" sono rappresentate in base a quanto stabilito dai DDMM 12 aprile 2000.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso del mandato viene a mancare un amministratore, il Consiglio di Amministrazione, provvede alla sostituzione con un altro Socio delle medesima categoria; la cooptazione è sottoposta a verifica alla prima Assemblea.

Il consigliere così nominato resta in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Nell'elezione del Consiglio di Amministrazione si dovrà fare in modo che le categorie dei Soci siano rappresentate, salvo i necessari arrotondamenti, con la stessa proporzione dei

valori di voto assembleare.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati con diritto di parola, ma non di voto, esperti del settore individuati di volta in volta dal presidente.

Art. 19 bis

Equilibrio tra i sessi nelle candidature all'organo amministrativo

Ai sensi dell'art. 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154, nell'elenco dei candidati al Consiglio di Amministrazione, almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato. Nel caso di mancata presentazione di appartenenti al genere meno rappresentato si procederà all'elezione dei candidati presenti nella lista, previa esplicita verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza di candidati eleggibili appartenenti al genere meno rappresentato.

Art. 20

Riunione del Consiglio di Amministrazione e relative deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente, o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri, o dal Collegio Sindacale.

La convocazione a mezzo lettera dovrà indicare data, ora, luogo e argomenti da trattare e dovrà essere spedita almeno otto giorni prima della data per posta ordinaria o, nel caso di comprovata urgenza, con preavviso di due giorni a mezzo di fax, telegramma o posta elettronica al domicilio di ciascun consigliere.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio si reputa regolarmente convocato anche senza le formalità suddette, quando siano presenti tutti i suoi componenti.

Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 21

Spettanze del Consiglio di Amministrazione

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio.

L'Assemblea può deliberare un gettone di presenza o emolumenti.

Art. 22

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, senza eccezione di sorta, ed in particolare sono ad esso riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi del Consorzio, che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate all'Assemblea dei Soci.



In particolare:

- convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- nomina il presidente ed il vice presidente;
- delibera in merito all'ammissione, recesso e decadenza e sull'eventuale esclusione dei Soci;
- deposita la situazione patrimoniale prevista dal C.C.;
- predispone il bilancio consuntivo;
- predispone il bilancio preventivo ed il relativo riparto dei costi tra i soggetti della filiera, da sottoporre, se richiesto, all'approvazione Ministeriale;
- assume e licenzia il personale stabilendone mansioni, retribuzioni ed inquadramento;
- istituisce comitati e commissioni con funzioni consuntive e di proposta;
- affida incarichi operativi a soggetti esterni per l'effettuazione di iniziative inerenti l'attività del Consorzio medesimo;
- fissa i contributi associativi di cui alla lettera b) dell'art. 7 e determina i contributi di marchiatura dovuti al Consorzio;
- propone i Disciplinari di Produzione della D.O.P. e le loro eventuali successive modifiche da sottoporre all'approvazione degli Enti competenti;
- approva programmi di miglioramento qualitativo e strutturale;
- segnala al MIPAF l'Organismo di controllo di cui all'art. 10 del Reg. CEE 2081/92;
- approva i programmi di cui all'art. 11 del D.Lgs. 30.04.1998 n. 173 e successive modifiche;
- delibera sulle azioni giudiziarie attive o passive, transigere o compromettere in arbitri, comprare o vendere immobili, rinunciare ad ipoteche legali, acconsentire iscrizioni, cancellazioni, postergazioni di ipoteche, fare operazioni con debito pubblico e con ogni altro ufficio sia pubblico che privato, e delibera sui casi di violazione dello Statuto, delibere, regolamenti;
- compie tutte le operazioni necessarie al raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare specifici compiti al presidente, al vice presidente, o ad uno o più consiglieri.

Art. 23

Presidente e vice presidente

Il Consiglio di Amministrazione alla sua prima costituzione e ad ogni rinnovo elegge, fra i suoi membri, un presidente ed un vice presidente.

Il presidente è il legale rappresentante del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di assenza od impedimento la rappresentanza spetta

al vice presidente.

La firma sociale spetta al presidente ed in caso di assenza od impedimento al vice presidente, secondo quanto sopra espresso.

In caso di urgenza il presidente può assumere delibere su materie di competenza del Consiglio di Amministrazione; tali delibere devono essere sottoposte alla ratifica, nella prima riunione valida, del Consiglio di Amministrazione.

Il presidente è autorizzato a riscuotere da Pubblica Amministrazione o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

La firma sociale può essere delegata anche ad uno o più consiglieri per l'esecuzione di particolari incarichi, tanto congiuntamente che separatamente e potrà, per l'esecuzione dei suoi deliberati, affidare speciali incarichi ai propri membri ed anche a consulenti e/o Enti esterni particolarmente competenti per ogni singolo settore.

Art. 24

Collegio Sindacale

L'Assemblea nomina tre sindaci effettivi, di cui uno in qualità di presidente del Collegio, nonché due sindaci supplenti.

I sindaci possono essere scelti anche fra i non Soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I sindaci effettivi sono invitati a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee e spetta loro un compenso stabilito dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 25

Controversie

I Soci ed il Consorzio sono tenuti a rimettere alle decisioni di un Collegio Arbitrale tutte le controversie relative all'interpretazione dello Statuto, delle delibere, dei Regolamenti, nei limiti dell'art. 26.

Gli amministratori ed il personale dipendente del Consorzio devono dare al Collegio Arbitrale la massima collaborazione.

Il Collegio Arbitrale decide quale arbitro amichevole compositore con dispensa da ogni formalità.

Il ricorso al Collegio Arbitrale non sospende l'efficacia dell'atto impugnato.

I costi relativi all'attività del Collegio Arbitrale sono posti a carico della/e parti secondo quanto deciso dallo stesso Collegio Arbitrale.

Art. 26

Collegio Arbitrale

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i consorziati o fra alcuni di essi, i loro eredi ed il consorzio circa l'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, salvo quelle che per il loro oggetto sono riservate inderogabilmente alla cognizione dell'autorità giudiziaria



ordinaria, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente della Camera di Commercio ove ha sede il Consorzio, stabilendo chi ha funzione di presidente.

Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza dei suoi componenti.

- Il Collegio arbitrale giudicherà "de bono et aequo" senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, anche sulle proprie spese.

- Per quanto non previsto, si applica il D.Leg.vo n. 5 del 17 gennaio 2003.

Art. 27

Libri sociali

Sono libri obbligatori:

1. Libro dei Soci;
2. Libro delle adunanze dell'Assemblea;
3. Libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
4. Libro delle adunanze del Collegio Sindacale.

Art. 28

Regolamenti

L'attività operativa del Consorzio può essere disciplinata da Regolamenti applicativi formulati dal Consiglio di Amministrazione, approvati dall'Assemblea ed inviati alle Autorità Pubbliche competenti per le necessarie approvazioni. In ogni caso i Regolamenti non possono modificare i Disciplinari di produzione, né tanto meno il presente Statuto.

Art. 29

Sanzioni

In caso di violazione dello Statuto, dei Regolamenti e delle delibere, il Consiglio di Amministrazione può comminare sanzioni e richiedere il risarcimento del danno patrimoniale e morale arrecato al Consorzio.

Art. 30

Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento verrà nominato un liquidatore.

La nomina del liquidatore e le modalità di liquidazione sono stabilite dall'Assemblea osservando le disposizioni di legge.

Art. 31

Disposizioni finali

Per quanto non espresso nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile ed ogni altra disposizione di legge in materia.

Firmato: Ferrari Alberto, Raffaele Greco (sigillo).

Copia conforme all'originale, composta di numero 17 (diciassette) facciate.
Pinzolo, Via Miliani n. 11/c, addì 10 gennaio 2018.

F. Jaffredo

